

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conversione Decreto “Liquidità”

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 143 del 6 giugno 2020 la

LEGGE di conversione con modificazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Nella presente circolare, in estrema sintesi, le disposizioni confermate e le novità introdotte in sede di conversione del cd. Decreto “Liquidità” che riguardano imprese e privati.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “LIQUIDITÀ”

Il 6 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 contenente la Conversione in legge, con modificazioni, del cd. Decreto Liquidità¹.

Si riepilogano di seguito le principali novità.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1)

Per assicurare **la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia**, colpite dall'epidemia da Covid-19, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma.**

In sede di conversione, queste le novità introdotte:

- a) l'agevolazione è stata **estesa alle associazioni professionali e società tra professionisti**;
- b) le garanzie SACE si applicano, in quanto compatibili, **alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dopo il 07.06.2020** dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari;
- c) sono **escluse dal beneficio** in esame le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali

Le garanzie saranno rilasciate alle **seguenti condizioni**:

- a) la garanzia è **concessa entro il 31 dicembre 2020**, per finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità di un **preammortamento** di durata **fino a 36 mesi** (invece dei 24 così come modificato dalla legge di conversione);
- b) **l'impresa beneficiaria**:
 - o **al 31 dicembre 2019** non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà¹,
 - o **alla data del 29 febbraio 2020** non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
 - o **in sede di conversione** è stata aggiunta la disposizione in base alla quale nella definizione del **rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi 2 anni dall'impresa¹** (che

costituisce un parametro indispensabile per la definizione di impresa in difficoltà) **sono compresi** nel calcolo del patrimonio **i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, maturati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni¹ per somministrazione, forniture e appalti, **certificati**¹.

- c) **l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore** tra questi due elementi¹:
- o **25% del fatturato** annuo dell'impresa relativo al 2019;
 - o **il doppio dei costi del personale** dell'impresa relativi al 2019.
- d) **la garanzia copre l'importo del finanziamento concesso** nei limiti delle seguenti quote, in misura diversa in relazione alla dimensione delle aziende:

90% DEL FINANZIAMENTO	imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
80% DEL FINANZIAMENTO	imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti
70% DEL FINANZIAMENTO	imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi

- e) La norma prevede anche le **commissioni annuali da corrispondere** per il rilascio della garanzia, differenti in base alle dimensioni dell'impresa, come riepilogati nel seguente schema.

FINANZIAMENTI PMI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 25 punti base durante il primo anno, ◆ 50 punti base durante il secondo e terzo anno ◆ 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
FINANZIAMENTI IMPRESE DIVERSE DALLE PMI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 50 punti base durante il primo anno, ◆ 100 punti base durante il secondo e terzo anno, ◆ 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

La garanzia concessa copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto (dal 10.4.2020):

- ◆ per capitale,
- ◆ interessi
- ◆ oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Le commissioni devono servire al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia DEVE essere inferiore al costo richiesto dall'ente finanziatore per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive di garanzia.

Sono previsti **obblighi a carico delle imprese:**

- ◆ l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, **non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020;**
- ◆ gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- ◆ **destinare i fondi ricevuti** con finanziamento **a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali situate in Italia** impegnandosi a non delocalizzare le produzioni **per:**
 - ✓ costi del personale,
 - ✓ investimenti
 - ✓ capitale circolante
 - ✓ canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda (così come aggiunto in sede di conversione).

Sempre in sede di conversione è stato previsto che il finanziamento debba essere altresì destinato, in misura **non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020**, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla sua prevenzione, **a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.**

Il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di **imprese con non più di 500 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, è soggetto alla seguente procedura semplificata:**

- ◆ l'impresa interessata presenta la domanda di finanziamento garantito a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori;
- ◆ in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A., la quale la esamina e provvede ad emettere un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia.
- ◆ il soggetto finanziatore provvede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE s.p.a.



Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie sopra indicate, **il rilascio della garanzia** e del corrispondente codice unico **è subordinato anche alla decisione assunta con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, **tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria della garanzia svolge rispetto a determinate aree e profili in Italia.**

Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Dichiarazione sostitutiva richieste nuovi finanziamenti (art. 1 bis)

Autocertificazione anche ai fini antimafia per le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE.

In sede di conversione, si è disposto che **le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE**, di cui abbiamo parlato sopra, **siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà¹**, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, **dichiara:**

- ◆ che **l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19** e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- ◆ che **i dati aziendali** forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono **veritieri e completi**;
- ◆ che **il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali** che sono localizzati **in Italia**;
- ◆ che è consapevole che i finanziamenti saranno **accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato** i cui dati sono contestualmente indicati.
- ◆ che il titolare o il legale rappresentante istante non si trovano nelle condizioni ostantive previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia;
- ◆ che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta **condanna definitiva**, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento **non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori** rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Semplificazione liquidazione aiuti alla pesca (art. 1 ter)

Questo nuovo articolo intende **assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura** colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19, disponendo che le **procedure di erogazione delle indennità per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio** della pesca ¹, **siano concluse** nei termini seguenti:

- ♦ entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 giugno 2020) per gli anni 2017 e 2018,
- ♦ entro 90 giorni dalla medesima data, per l'anno 2019.

Si prevede inoltre per i soggetti ammessi in graduatoria a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione, il diritto di ricevere la **liquidazione dell'aiuto mediante ricorso al sistema bancario**, con spese a carico dei beneficiari.

Le indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 **per l'annualità 2020 dovranno essere erogate entro 60 giorni** dalla data di **presentazione delle domande** delle procedure di erogazione.

Erogazione indennità per arresto temporaneo obbligatorio della pesca	
Annualità 2017-2018	Entro 15 gg dall'entrata in vigore della legge 40/2020
Annualità 2019	Entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge 40/2020
Annualità 2020	Entro 60 gg dalla data di presentazione delle domande

Misure per il sostegno a esportazione, internazionalizzazione e investimenti delle imprese (art. 2)

L'articolo 2¹ prevede che **“SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.”**

In sede di conversione, è stata introdotta la precisazione che, **ai fini dell'internazionalizzazione, sono da considerare strategici:**

- ◆ la filiera agricola nazionale,
- ◆ i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano,
- ◆ il settore del tessile, della moda e degli accessori,
- ◆ lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti made in Italy,
- ◆ le camere di commercio italiane all'estero,
- ◆ le fiere, i congressi, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

È istituito presso il Ministero dell'Economia il **Comitato per il sostegno finanziario pubblico alle esportazioni**. Tale Comitato delibera il piano annuale delle attività, definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, nonché il sistema dei limiti di rischio.

SACE S.P.A

(art. 3)

L'articolo 3 prevede che **SACE spa concordi con CDP S.p.A. (Cassa depositi e prestiti)** le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

In sede di conversione, è stato inserito il comma 3-bis che **consente alla Commissione di vigilanza¹ di avvalersi**, d'intesa con i Presidenti delle Camere, **delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.**

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

(art. 4)

L'art. 4 è volto ad assicurare la **continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari**, favorendo la **conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli** rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.

L'intervento opera nell'interesse della **clientela al dettaglio**, ritenuta potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria all'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In particolare, **nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza COVID deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020) **sarà possibile concludere una serie di contratti bancari a distanza con modalità semplificate**, si tratta:

- ◆ dei **contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari**¹ e dei contratti di credito¹,
- ◆ dei **contratti relativi a servizi di pagamento**¹
- ◆ e dei **contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta**¹.

Con riferimento a tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, durante lo stato di emergenza, **gli stessi si intendono validamente conclusi** se il cliente esprime **il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo, **a condizione** che:

- ◆ l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente,
- ◆ faccia riferimento ad un **contratto identificabile in modo certo**
- ◆ e **sia conservata insieme al contratto medesimo** con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole¹, l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla **prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza**.

Il cliente può usare lo stesso strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il **diritto di recesso** previsto dalla legge.

Nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori

(art. 4 bis)

In sede di conversione in legge è stato **inserito l'art. 4-bis che introduce nuove attività considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa** nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e che adesso sono:

c	estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
d	confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
e	noli a freddo di macchinari;
f	fornitura di ferro lavorato
g	noli a caldo
h	autotrasporti per conto di terzi;
i	guardiania dei cantieri.
i-bis	servizi funerari e cimiteriali
i-ter	ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater	servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(art. 5)

Disposto il **differimento dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

L'intervento ha natura procedurale e risponde a due principali finalità:

- ◆ permettere a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e procedurali;

superare la fase più acuta dell'epidemia, facendo tornare gradualmente alla normalità l'intero sistema economico.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale societario (art. 6)

La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che dal 9.4.2020 al 31.12.2020 non si applicano le disposizioni in materia di **perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale**¹.

Per lo stesso periodo non opera la **causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale¹

Rivalutazione beni di impresa gratuita per alberghi e strutture termali (art. 6 bis)

In sede di conversione viene inserito l'art. 6-bis per aiutare le imprese maggiormente colpite dal Covid 19 e limitare l'effetto delle perdite che graveranno sui futuri bilanci.

Viene prevista la possibilità, per i soggetti IRES con **attività alberghiere e termali**, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere eseguita nei **bilanci 2020 o anche 2021**, in uno o in entrambi i bilanci, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione dei beni è gratuita ed è riconosciuta ai fini IRES e IRAP a decorrere dallo stesso esercizio in cui è eseguita.

La riserva può essere affrancata in tutto o in parte con l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del **10%**.

Se i soggetti destinatari della norma hanno rivalutato i beni a norma all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge di bilancio 2020¹, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

(art. 7)

La legge di conversione conferma che nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 si potranno **valutare le voci, in ambito di continuazione dell'attività¹, se tale prospettiva risultava sussistente dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020.**

Restano ferme tutte le disposizioni previste dall'art 106 del Decreto Cura Italia in materia di svolgimento delle assemblee di società.

In sede di conversione è stato previsto che le società cooperative che applicano l'art. 2540, C.c. (in materia di **assemblee separate**) possono convocare **l'assemblea dei soci entro il 30.9.2020.**

Postergazione finanziamento soci

(art. 8)

La Legge di conversione conferma che **ai finanziamenti effettuati** a favore delle società di capitali **nel periodo 9.4- 31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:**

- ◆ **dall'art. 2467, C.c.** in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- ◆ **dall'art. 2497-quinquies, C.c.** che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

(art. 9)

Il comma 1 **proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati** aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.

L'art. 9 del decreto Liquidità introduce misure riguardanti le soluzioni della crisi di impresa alternative al fallimento, quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

Le misure introdotte in questo momento di emergenza sanitaria mirano ad evitare che le procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione che, prima dello scoppio della crisi epidemica avevano effettive possibilità di successo, vengano irrimediabilmente compromesse, a danno delle imprese e dell'intero sistema economico.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

(art. 10)

L'art. 10 del Decreto Liquidità, riguarda i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. In particolare, vengono introdotte **misure temporanee ed eccezionali** come l'improcedibilità dei ricorsi¹ depositati tra la data del 9 marzo 2020 e quella del 30 giugno 2020.

Questa misura eccezionale viene prevista per un periodo di tempo limitato, in modo tale da sottrarre le imprese ai procedimenti volti all'apertura del fallimento e di procedure fondate sullo stato di insolvenza, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria e di conseguente difficoltà economica diffusa.

L'improcedibilità dei ricorsi introdotta, viene tuttavia esclusa in alcune ipotesi, tra cui:

- ◆ ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- ◆ domanda presentata dal pubblico ministero che chiede l'emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi.

Le eccezioni sono volte ad evitare di favorire imprese che stanno mettendo in atto condotte dissipative, a danno dei creditori.

Estesa fino al 31 di agosto la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

(art. 11)

Estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a:

- ◆ vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020;
- ◆ ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

Estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a:

- ◆ vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020;
- ◆ ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

Da ricordare che la prima versione del decreto prevedeva un intervallo temporale che andava dal 9 marzo al 30 di aprile.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.

Fondo Gasparrini (art. 12)

La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che per quanto riguarda l'accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", **nella nozione di lavoratori autonomi rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.**

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis con cui si estendono **i benefici del Fondo in esame anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori**, come definiti dall'articolo 2083 del Codice civile.

La Legge di conversione conferma che **fino al 9.1.2021 l'accesso ai benefici del fondo è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno**, in deroga alle disposizioni vigenti.

In sede di conversione **è stato aggiunto** il comma 2-bis secondo cui, **fino al 31 dicembre 2020**, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, **l'istituto di credito è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.**

Con il nuovo comma 2-ter, introdotto in sede di conversione, **i benefici del Fondo sono estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove si trovino nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al fondo¹.**

Il nuovo comma 2-quater, introdotto in sede di conversione, affida a un regolamento, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il compito di individuare le modalità di attuazione delle disposizioni che hanno esteso i benefici del Fondo alle cooperative edilizie e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Credito d'imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (art. 12 bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto, prevede che il **credito di imposta** previsto all'art. 49 del D.I. 34/2019 **valga, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute** dalle imprese **per la partecipazione a fiere e manifestazioni** commerciali all'estero, **ove siano state disdette in ragione dell'emergenza** legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.

Si ricorda che il credito d'imposta previsto all'art. 49 del D.I. 34/2019:

- ♦ spetta **in misura pari al 30% delle spese** sostenute fino ad un massimo di 60mila euro;
- ♦ è riconosciuto **fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato**;
- ♦ riguarda le spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione;
- ♦ è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto stabilire le disposizioni applicative della norma entro il 30.06.2019, ma al momento non risulta ancora emanato.

Rivalutazione beni d'impresa fino al 2022 (art. 12 ter)

L'articolo 12-ter, inserito in sede di conversione in legge del Decreto, proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, prevista dalla Legge di Bilancio 2020, per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati che non adottano i principi contabili internazionali.

L'art. 12-ter della legge di conversione del Decreto dispone che **la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** prevista dalla Legge di Bilancio 2020¹ **possa essere effettuata nei bilanci 2020-2021-2022.**

Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali (art. 12 quater)

L'articolo è stato introdotto in sede di conversione, e aggiunge il comma 3-bis all'articolo 66 del DL Cura Italia in materia di **IVA sugli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura** per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che **tali acquisti si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione**, e per tale motivo si considerano **detraibili dall'IVA** secondo la disciplina generale¹.

Ricordiamo che l'articolo 66 del DL n. 18 del 2020, concede incentivi fiscali per le **erogazioni liberali, in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:

- ♦ **per le persone fisiche e gli enti non commerciali** c'è la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
- ♦ **per i titolari di reddito d'impresa:**
 - ✓ le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte;
 - ✓ i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta;
 - ✓ tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

A fini IRAP, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Tali agevolazioni sono estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

Con la modifica dell'articolo 13, viene introdotto **fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI**, in particolare la garanzia pubblica al 100% offerta dal Fondo centrale per le Pmi viene concessa per **prestiti fino a 30.000 euro** (in luogo dei 25.000) per una **durata massima di 120 mesi**, oltre che per imprese e imprese, lavoratori autonomi, **anche per agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker**.

Per le imprese che accedono al fondo di garanzia per le PMI¹ qualora, il rilascio della **documentazione antimafia** non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, **l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima**. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia, è disposta la **revoca dall'agevolazione**.

Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie¹ **in favore delle imprese agricole e della pesca**.

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura **(art. 13 bis)**

Il nuovo articolo 13-bis destina risorse al Fondo di prevenzione dell'usura gestito dal Ministero dell'Economia. Si tratta in particolare del **20% cento dell'attivo del "Fondo di sostegno alle vittime dell'usura"** istituito nel 1996 e gestito dal Ministero dell'interno.

Microcredito **(art. 13 ter)**

Con questo nuovo articolo la legge prevede che **i Confidi possano detenere partecipazioni nelle società abilitate all'erogazione di microcredito** iscritte nell'apposito elenco, previsto dall'art 111 del Testo unico bancario¹.

Si ricorda che **con il termine "microcredito" si intendono i finanziamenti** erogati dai soggetti sopra descritti, a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, **per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa**, a condizione che:

- ◆ siano di ammontare non superiore a euro 40.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- ◆ siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- ◆ siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Finanziamenti all'Istituto Credito Sportivo

(art. 14)

La legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che il **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva¹** possa **prestare garanzia, fino al 31.12.2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità:**

- ◆ delle Federazioni Sportive Nazionali,
- ◆ delle Discipline Sportive Associate,
- ◆ degli Enti di Promozione Sportiva,
- ◆ delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI¹.

Proroga del Programma nazionale pesca acquacoltura

(art. 14 bis)

Il nuovo articolo 14 bis per assicurare la continuità delle azioni previste nel settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, proroga **fino al 31 dicembre 2021** i tempi per l'attuazione delle misure previste dal **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019¹** già prorogato al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 160 del 2019.

Il Programma nazionale fornisce gli strumenti che servono ad attuare le politiche necessarie per lo sviluppo del settore, tra le quali le misure del FEAMP (il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) indirizzate alla tutela del reddito dei pescatori e alla salvaguardia delle risorse marine. Gli interventi mirano anche alla tutela della concorrenza e competitività del settore dell'acquacoltura.

Proroga adempimenti relativi agli impianti a fune in servizio pubblico (art. 14 ter)

Il nuovo art 14 ter introdotto dalla Camera dei deputati dispone la **proroga di dodici mesi per le scadenze** relative ad **adempimenti** tecnici e amministrativi **relativi agli impianti a fune** in servizio pubblico. Si tratta nello specifico di

- ◆ revisioni generali e speciali quinquennali;
- ◆ revisioni relative agli scorimenti e alle sostituzioni delle funi;
- ◆ rifacimento dei loro attacchi di estremità.

Prima delle scadenze è **necessaria la trasmissione all'Autorità di sorveglianza**, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, **di una dettagliata relazione che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza** per l'esercizio pubblico.

Viene inoltre previsto che:

- ◆ per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche;
- ◆ i termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune che abbiano già ottenuto l'approvazione dei progetti sono prorogati di dodici mesi;
- ◆ le procedure di attuazione sono affidate ad un regolamento che sarà adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, viene abrogato l'articolo 62-bis del decreto-legge "Cura Italia", che aveva prorogato di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività relative agli impianti a fune qualora non fosse possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

(art. 18)

La Legge conferma la sospensione dei versamenti attuata in sede di decreto, con la finalità di **sostenere i titolari di partita Iva che sono stati colpiti, in termini di liquidità, dalle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.**

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGETTI INTERESSATI	
Imprese con ricavi ≤ 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Esercenti attività d'impresa arte e professione con ricavi > 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019
Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.	

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti dal 02.03.2020 al 30.04.2020	In unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal 16.09.2020. Nessun rimborso di quanto già versato.
Versamento Iva del mese di marzo 2020	

SOGGETTI INTERESSATI	
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
<p>organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.</p>	

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 8-bis che **proroga al 22 settembre i versamenti del PREU**, prelievo erariale unico su apparecchi da intrattenimento (**AWP e VLT**) e il pagamento del relativo **canone concessorio in scadenza al 30 agosto 2020**.

Sarà possibile pagare tali imposte con una rateazione di importi tutti uguali e in scadenza alla fine di ogni mese. **La prima è da versare entro il 22 settembre prossimo**. Alle rate verranno applicati interessi calcolati giorno per giorno e l'ultima rata prevista potrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.

Sospensione canoni per immobili appartenenti allo Stato (art. 18 bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto, **sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020** per l'uso di beni immobili, in regime di concessione o di locazione, appartenenti allo Stato. Il pagamento dei canoni sospesi dovrà essere effettuato, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, **entro e non oltre il 31 ottobre 2020**, secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

Poiché la decorrenza della sospensione del pagamento dei canoni retroagisce al 1° marzo 2020, sono fatti salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti. In questo modo si evitano maggiori oneri a carico dello Stato, nel caso di possibili richieste di rimborso.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Canoni dovuti per il periodo 1.1.2020-31.7.2020 per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato	Versamento entro il 31.10.2020

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 19)

La Legge conferma la disposizione prevista in sede di Decreto, a favore **dei soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **di più ridotte dimensioni**, ossia con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 18/2020 (generalmente 2019).

In base alla nuova disposizione per tali soggetti **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto¹**, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e dovranno provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- ◆ **in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020;**
- ◆ **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di luglio 2020;**

senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale per gli acconti 2020

(art. 20)

La Legge conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che **ai fini del calcolo degli acconti** Irpef, Ires, Irap **dovuti per il periodo d'imposta 2020**, in caso di utilizzo del metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) – invece del metodo storico - **non saranno applicate sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto**, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, **entro il margine del 20%** (ossia, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso).

La norma vuole **agevolare la scelta di calcolo degli acconti sulla base del metodo previsionale**, in considerazione della crisi che si è generata dalle misure di contenimento da Coronavirus.

Si ricorda, infatti, che generalmente gli acconti sono versati sulla base del dato storico, ossia sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente. In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dei redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché degli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. Questa scelta risulta essere più favorevole per il contribuente, poiché può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto. Tuttavia espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Rimessione nei termini per i versamenti (art. 21)

La Legge conferma quanto stabilito in sede di Decreto, ossia che sono considerati **regolarmente effettuati i versamenti eseguiti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni **scadenti il 16.03.2020, prorogati al 20.03.2020** per effetto dell'articolo 60 del D.L. 18/2020, **se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Proroga al 30 aprile per la consegna e trasmissione delle CU (art. 22)

La Legge conferma la proroga al 30.04.2020, stabilita in sede di Decreto, del termine entro il quale i sostituti d'imposta dovevano consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Proroga della validità dei certificati in materia di appalti (art. 23)

La Legge **conferma la proroga fino al 30.06.2020**, stabilita in sede di Decreto, **della validità dei certificati** di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici¹, emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

Termini sospesi per mantenere beneficio prima casa

(art. 24)

La Legge conferma quanto stabilito in sede di Decreto a favore dei soggetti interessati dal beneficio “prima casa”, per i quali viene prevista la **sospensione dei termini**¹:

- ◆ **di 18 mesi** dall'acquisto della prima casa, entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- ◆ **di un anno** entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- ◆ **di un anno** entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

La **sospensione opera nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020**. I termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Viene prorogato altresì il termine per il **riacquisto della prima casa**¹ ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Assistenza fiscale a distanza

(art. 25)

L'articolo 25 (Assistenza fiscale a distanza) è **stato soppresso in sede di conversione in Legge del Decreto**. La disposizione prevedeva che i CAF e i professionisti abilitati potessero gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche.

Proroga versamento imposta di bollo e-fatture

(art. 26)

La Legge di conversione del Decreto conferma la **proroga del versamento dell'imposta di bollo per le e-fatture** senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:

- ◆ **per l'imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre solare**, se l'importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l'applicazione di sanzioni né interessi, insieme all'imposta dovuta per il secondo trimestre entro il 20 luglio 2020;
- ◆ **per l'imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari**, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l'applicazione di sanzioni né interessi insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020.

Restano invariati i termini di versamento dell'imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SENZA SANZIONI E INTERESSI	AMMONTARE < 250 €	AMMONTARE > 250 €
1° trimestre	20 luglio	20 aprile
1° trimestre + 2° trimestre	20 ottobre	20 luglio

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

(art. 27)

La legge di conversione ha confermato quanto previsto nel decreto originario, in particolare l'articolo 27 mira a **neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole**, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed **escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette**.

In generale infatti, le regole fiscali vigenti impediscono che a questa categoria di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa.

Dividendi in campo alle società semplici partecipazioni estere

(art. 28)

L'articolo 28, non modificato in sede di conversione in legge, estende quanto previsto dall'articolo 32-quater del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020¹ ai **dividendi in capo alle società semplici** che provengono da **partecipazioni estere** al pari di quelli provenienti da partecipazioni italiane.

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

(art 29)

Anche l'articolo 29 resta invariato in sede di conversione; al fine di agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacee, prevede **l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.**

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

(art. 29 bis)

In sede di conversione in Legge è stato inserito l'art. 29-bis con cui viene **definito l'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore.**

In particolare, **i datori di lavoro** pubblici e privati, devono adempiere all'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore¹, mediante **l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida¹, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale.

Modifiche al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

(art. 30)

L'articolo 30 è stato abrogato dall'articolo 125 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), che **ne riprende e amplia i contenuti**.

PIN INPS semplificato nel periodo di emergenza

(art. 35)

La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che **fino al termine dello stato di emergenza** deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **(31 luglio 2020) l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata**, acquisendo **solo in via telematica** gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

Resta fermo che al termine del periodo emergenziale sarà necessaria la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto con una apposita procedura, già annunciata dall'INPS come in fase di implementazione nel **messaggio 1381 del 26 marzo 2020**.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria

(art. 36)

La legge di conversione conferma la proroga dal 15 aprile all'11 maggio 2020, del termine¹ riguardante:

- ♦ il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;
- ♦ del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti¹ come quelli concernenti indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Sono sospesi, allo stesso modo, anche:

- ♦ i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- ♦ i termini riguardanti le mediazioni, le negoziazioni assistite e i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Termine dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

(art. 37)

La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, in relazione a:

- ◆ termini dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
- ◆ efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

Misure per il lavoro: accesso Cassa integrazione e agevolazioni aziende agricole

(art. 41)

Riconfermati integralmente i primi commi dell'art. 41, in tema di cassa integrazione con la modifica del decreto-legge Cura Italia per cui:

- ◆ possono essere **ricompresi tra i destinatari dell'integrazione CIGO e assegno ordinario (art. 19) e della Cassa integrazione in deroga (art.22) anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;**
- ◆ **le domande presentate dalle aziende alle Regioni per la Cassa in deroga sono esenti dall'imposta di bollo¹.**

Il nuovo comma 4-bis invece introduce una misura agevolativa per il credito alle **aziende agricole** per favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, Un apposito **decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore** della legge di conversione dovrà definire i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'ISMEA **di mutui a tasso zero in** favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole **per:**

- ◆ la ristrutturazione di mutui in essere,
- ◆ la copertura di spese di gestione o
- ◆ investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I mutui dovranno essere concessi nel **limite massimo di 200.000 euro**, per la durata massima di 15 anni.

I titoli preferenziali saranno:

- ◆ la costituzione dell'azienda nel biennio 2019-2020,
- ◆ la dimensione della superficie utile agricola,
- ◆ la produzione di prodotti agroalimentari tipici tutelati.

